

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 59/10/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come pacifico e documentato, effettivamente "la Commissione Tributaria di Bergamo, come da sentenza allegata della V Sezione n. 10 del 24.11.2009-10.2.2010, si è già pronunciata in relazione al contenzioso in oggetto, riuniti i ricorsi presentati da Radicifin e Noyfl (..)"

Vale trascriverne integralmente il testo:

Il recupero a tassazione del costo di € 42.240, 00, relativo alla revisione contabile effettuata dalla Deloitte & Touche in , favore della Noyfil Italia s.p.a. e della Val Lesina, risulta giustificato in forza di quanto è previsto dall'art. 109.2 lettera B del DPR 22/12/1986 n. 917, e successive modificazioni.

La norma predetta stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Dal contratto stipulato con la Deloitte & Touche risulta che nel corso dell'anno vengono svolte una verifica periodica, di norma trimestrale e quindi la revisione conclusiva dopo la chiusura dell'esercizio.

Il servizio di revisione si conclude quindi dopo la chiusura dell'esercizio ed in effetti anche le stesse modalità di pagamento riflettono l'importanza particolare dell'attività di revisione, svolta dopo la chiusura di esercizio; il pagamento del corrispettivo è infatti previsto nella misura del 40% all'inizio dell'attività di revisione, nella misura del 55% all'inizio dell'attività di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e nella misura del residuo 5% a completamento del servizio.

Risulta quindi corretta l'imputazione del costo relativo al servizio di revisione dell'anno 2005 al bilancio dell'anno 2006.

In ordine alle consulenze amministrative infra gruppo le parti si imputano reciprocamente genericità di assunti. Le ricorrenti espongono che la struttura del Gruppo Radici comprende la sub holding Radici Partecipazioni s.p.a. che controlla direttamente ed indirettamente oltre 50 società e che per contenere e razionalizzare i costi di gestione la sub holding si è dotata di un'adeguata struttura, che le consente di prestare servizi in qualsiasi ambito dell'operatività aziendale. Vengono richiamati il contratto stipulato con la Radici Partecipazioni s.p.a., il dettaglio dei costi riaddebitati, gli elenchi delle attività svolte ed il bilancio della sub holding. Le ricorrenti sostengono inoltre che dalla documentazione allegata si evince la modalità di riaddebito, avvenuto sulla base di parametri oggettivi.

L'ufficio sostiene che vi è carenza di prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum degli oneri in questione e che l'insufficienza della documentazione è rimasta anche in seguito a richieste di chiarimento, fatte dai verificatori. Osserva la Commissione che anche nel giudizio davanti alla commissione le ricorrenti non hanno fornito concreti e definitivi riscontri tra gli addebiti e le prestazioni effettivamente svolti: anche riconosciuto che la Radici Partecipazioni s.p.a. sia in grado di svolgere i servizi contrattualmente previsti, da questa potenzialità non può essere dedotta con certezza l'effettiva inerenza, sia per quanto riguarda l'an sia per quanto riguarda il quantum, come viene sostenuto dall'ufficio.

Si discute di un importo assai rilevante ed ancor più trattandosi di imputazioni tra società di gruppo, il riscontro deve essere concreto ed obiettivo, in conformità ad ordinarie esigenze probatorie.

Anche in ordine alla ripresa di abbuoni passivi per € 20.355,11 la Commissione ritiene condivisibile la determinazione dell'ufficio.

L'ufficio rileva che parte dei documenti relativi agli abbuoni sono stati emessi prima del 27/05/2005 ed altre controversie sono state chiuse il 25/05/2005 e l'emissione delle note di credito, in data 29/05/2005, non potrebbe giustificare l'imputazione fatta dalla ricorrente sia in quanto la giustificazione, riferita alle lungaggini amministrative, non sarebbe rilevante e comunque le note di credito sarebbero state emesse prima della scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi.

L'ufficio richiama in proposito la sentenza 27/02/2002 n. 2892 della Corte di Cassazione, nella quale è affermato che "In tema di determinazione del reddito d'impresa, la regola, dettata dall'art. 74, 1 comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 - secondo cui i costi e gli oneri concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso vanno calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni - mira contemporaneamente a salvaguardare tanto la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza, che l'esigenza di non addossare ai contribuenti un onere troppo difficile da rispettare, e va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione; in tal senso depone anche la correlativa disposizione del d.p.r. n. 600 del 1973 - che consente alle società ed agli enti il cui bilancio dev'essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, di inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione fino al termine per la presentazione della dichiarazione - altamente significativa anche perché poi estesa ad ogni soggetto in regime di contabilità semplificata (art. 9, 1 comma, lettera b). d.l. n. 69 del 1989), e, soprattutto, in linea con la direttiva Cee 18 luglio 1978, secondo la quale occorre tener conto di tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno della sua compilazione ". Per le stesse ragioni viene ritenuta infondata la contestazione delle ricorrenti relativamente alla ripresa di € 41.517,72.

La Commissione ritiene che possa essere accolto il ricorso, relativamente alla contestazione che riguarda le rimanenze finali di magazzino, per l'importo di €192.268,58.

Le ricorrenti espongono che le rimanenze sono state valutate sulla base del costo di produzione determinato con metodo empirico, non disponendo di una contabilità analitico industriale e precisamente sulla base del prezzo medio di vendita dell'anno ridotto del 15%, precisando che tale differenza tiene conto del margine della società e di tutti gli oneri correlati.

Le ricorrenti contestano quindi il criterio adottato dall'ufficio, che non avrebbe svolto un'analisi circa i costi di produzione ed ha interpretato non correttamente l'art. 92, comma V, del T.U. sulle imposte dirette.

La Commissione rileva che nella sostanza l'ufficio ha effettuato una valutazione senza tuttavia svolgere un'adeguata analisi del criterio seguito dalla ricorrente e ritenendo non

corrette le conclusioni alle quali la ricorrente era pervenuta, senza dare sufficienti ed obiettivi riscontri della erroneità delle determinazioni della Noyfil s.p.a..

La Commissione rileva inoltre che la riduzione del 15% sul prezzo medio di vendita dell'anno non appare incongruo e sul punto specifico lo stesso ufficio non ha mosso contestazioni.

Anche per quanto riguarda la questione degli interessi il ricorso merita di essere accolto.

La questione è riferita all'operazione compiuta dalla Val Lesina s.p.a. che ha stipulato un contratto di lease back con un tasso di interesse del leasing fissato al 3,75% ed ha effettuato un successivo finanziamento, in favore della Radicifibres s.p.a., con il tasso di interesse al 3%.

L'antieconomicità dell'operazione indurrebbe, ad avviso dell'ufficio, a ritenere che la effettiva finalità dell'operazione sia da ravvisare in un beneficio fiscale.

La ricorrente contesta all'ufficio genericità di motivazione nonché la mancata considerazione dell'interesse del gruppo. In effetti l'ufficio da un lato non specifica quale sarebbe il beneficio fiscale, per il cui conseguimento sarebbe stata effettuata un'operazione di per sé antieconomica e neppure considera che la valutazione dell'economicità di una determinata operazione, che avvenga tra società facenti parte di un unico gruppo deve essere valutata tenendo conto anche dell'interesse della società del gruppo, a cui favore viene effettuata l'operazione, pur con sacrificio dell'immediata controparte, sia dell'interesse del gruppo, nel suo complesso.

L'antieconomicità dell'operazione per la società di un gruppo potrà eventualmente essere contestata dai soci o dai creditori di quelle società ma non potrà essere considerata, quanto meno in via immediata, quale sintomo di elusione fiscale.

La partecipazione della Val Lesina ad un gruppo e l'operazione svolta a vantaggio di un'altra società del gruppo porta a ritenere che l'utilità economica dell'operazione sia stata considerata nel complesso dei rapporti e per dare credito all'ipotesi di elusione l'ufficio avrebbe dovuto fornire elementi riferibili all'operazione nel suo complesso e non soltanto alle immediate conseguenze dell'operazione per la sola Val Lesina.

Per quanto riguarda infine la questione relativa alla maggiore imposta sul valore aggiunto per l'anno 2005 e per l'anno 2006 la Commissione ritiene di poter accogliere il motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente Noyfil s.p.a., in relazione all'attivazione della procedura IVA di gruppo, con conseguente neutralizzazione della ripresa fiscale.

In dispositivo, "la Commissione, a parziale accoglimento dei ricorsi, annulla, relativamente all'anno 2005, gli accertamenti per quanto riguarda le riprese relative alle rimanenze finali per l'importo di € 192.268,58, agli interessi attivi per crediti verso società del gruppo per l'importo di € 76.500,00; ed all'I.V.A. per € 13.837,60; per l'anno 2006 annulla l'accertamento relativo all'I.V.A. per € 22.495,00. Compensa interamente tra le parti le spese processuali".

Orbene, ritiene la Commissione di recepire integralmente la decisione trascritta, in quanto meritevole di condivisione tanto nell'apparato motivazionale quanto nel tenore del dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente i ricorsi riuniti e compensa inter partes le spese di causa.